

*NUOVI OBBLIGHI DERIVANTI  
DALLA LEGGE 120/2010.  
PRIME CURE IN ATTESA DELLA  
VISITA VETERINARIA*

**CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER PERSONALE  
ADDETTO AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI  
RANDAGI  
ASTI 26.07.2024**

DR.SSA CRISTINA CELLERINO  
ASL CITTA' DI TORINO

# LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120, RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE". MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010.

Il **nuovo codice della strada**, dopo la modifica avvenuta con Legge n. 120/2010, prevede l'obbligo di prestare soccorso agli animali (da compagnia, da reddito o comunque protetti) vittime d'incidenti stradali.

**Chiunque causi un incidente** a danno di animali deve fermarsi e garantire il soccorso; quest'ultimo obbligo è previsto anche per le **persone coinvolte** in un incidente senza averlo causato.

**Attuare ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.** Bisogna attivarsi perché il soccorso sia prestato, ma non che lo si debba prestare personalmente. Può essere sufficiente chiamare un organo qualificato, preoccupandosi di attenderne l'arrivo e, nel frattempo, se possibile, di evitare che l'animale subisca altri danni.

Non si richiede di occuparsi direttamente dell'intervento di soccorso in sé (anche per non creare peggioramenti della situazione, non avendo le giuste competenze).

**Corte di Cassazione**, che, con la **sentenza n. 29543** (Sezione III penale, 22 luglio 2011) ha stabilito che un automobilista che ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere un animale domestico dopo averlo accidentalmente investito, e per di più impedisca ad altre persone di prestare all'animale le dovute cure, può essere chiamato rispondere del reato di maltrattamento di animali.

E' infatti riconducibile a tale fattispecie criminosa ogni condotta, non solo **commissiva** ma anche **omissiva**, posta in atto da chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione a un animale e la sanzione prevista è aggravata se l'animale poi muore.

### **IN SINTESI**

*la legge impone l'obbligo di fermarsi e chiamare aiuto, favorendo attivamente il soccorso dell'animale investito (pena il rischio di ricevere la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada e, potenzialmente, di incorrere perfino nella pena prevista per il reato di maltrattamento di animali), ma non prescrive di provvedere personalmente all'intervento di soccorso in sé.*



**da 389,00 a 1.559,00 euro**

**o**

**da 78,00 a 311,00**

# Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.

## Art. 31

(Modifiche agli artt. 177 e 189 del D.lgs. n. 285/1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:

"L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti istituito, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1".

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311."

Dispositivi acustici di allarme e lampeggianti



# La Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2010

richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo:

SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI E PROV. AUTONOME

ANCI

ANPCI

NAS

**AMMINISTRAZIONI  
COMUNALI**

16/08/2010 11:41 045-007007  
17/08/2010 15:34 +390412791374

DEPT. VETERINARIO UP  
SERV. VETERINARI N. V.

Ministero della Salute  
0090  
0010001-P-04/08/2010  
L.1.p.s/2010/17

007007

Ministero della Salute  
Direzione Generale della Sanità Animale e del  
Farmaco Veterinario  
UFF. VI - Benessere Animale  
Unità Operativa Totale Animali

Alle Regioni e Province autonome  
Servizi Veterinari  
ALL'ANCI FAX 0568 009239  
ALL'ANPCI FAX 0594 987900  
E.p.c.  
Al Comando Carabinieri per la tutela  
della salute -NAS  
FAX 05 59944209

OGGETTO: Approvata la Legge di modifica e integrazione del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della strada.

Si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sull'approvazione, in data 28 luglio 2010, della Legge in oggetto recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. In particolare si evidenziano le modifiche relative al soccorso dagli animali in caso di incidenti che li coinvolgono.

In base a tali modifiche è consentito l'uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai conducenti delle autoambulanza, dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zootica nell'espletamento dei servizi urgenti di soccorso (articolo 177 del decreto legislativo n. 285/92 comma 1).

Viene, inoltre, stabilito l'obbligo di fermarsi ed attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto (articolo 189 del Decreto Legislativo n. 285/92 comma 4-bis).

L'omissione del soccorso comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.

**Dai suddetti nuovi adempimenti deriva l'inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti.**

Si invitano, pertanto, codeste Autorità a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e dare la massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE  
[firma]

Regione Toscana - Dipartimento  
S. Chiesola tel. 0574 2701  
c.v. 0574 270001  
T. Chiesola tel. 0574 2701  
c.v. 0574 270001  
S. Andrea tel. 0574 2701  
c.v. 0574 270001

REGIONE DEL VENETO - CHIUTA REGIONALE  
V.P. BENTONIALE E CONDE PIACENTINI  
5 AGO 2010  
[firma]

SONO DIVERSI GLI ENTI E LE FIGURE PROFESSIONALI, COMPRESI I VETERINARI, CHE POSSONO ESSERE COINVOLTI IN CASO DI ANIMALI INCIDENTATI A SECONDA CHE SI TRATTI DI SPECIE:

- SELVATICHE
- ESOTICHE
- ZOOTECHNICHE
- DOMESTICHE D'AFFEZIONE
- DI PROPRIETA'
- RANDAGI

Per quanto concerne la fauna selvatica omeoterma le funzioni amministrative in materia di protezione degli animali sono chiaramente attribuite alle Province (art. 9 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

IN PIEMONTE I SERVIZI VETERINARI DELLE ASL HANNO UN **SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'** PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA DI CARATTERE ISTITUZIONALE



LE STRUTTURE VETERINARIE SONO TUTTE PRIVATE, LE **ASL NON DISPONGONO DI UN OSPEDALE VETERINARIO PUBBLICO** CON FUNZIONE H 24

SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO GLI ANIMALI INCIDENTATI (CANI E GATTI) SONO RECUPERATI DAL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CATTURA . NELLA CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEI CANILI E' INSERITO QUESTO SERVIZIO

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

"Ai fini del presente contratto

l'imposta di bollo è assolta ai

sensi dell'art.82 comma 5 del

D.lgs. 117/2017

N. *REPERTORIO* (n. protocollo da DoquiActa)

CONTRATTO DI APPALTO TRA LA CITTA' DI TORINO ED E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV. PROCEDURA APERTA N. 68/2023. "SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, SERVIZIO. CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA' E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE STRUTTURA, AREE COMUNI, PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI 3 LOTTI, DAL 1/10/2023 AL 30/09/2026".

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra :

- La **Città di Torino**, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 (*in seguito denominata "stazione appaltante"*), qui rappresentata da Gaetano Noè, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto in forza del provvedimento del Sindaco protocollo numero 13541 in data 01/09/2020, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n. 2018 06449/005). Il predetto legale rappresentante della Città sottoscrive il presente atto, altresì, in esecuzione dell'Atto **DD n. 4874/2023** del 07/09/2023 esecutiva in pari data, e della **DD n. 5825/2023** del 13/10/2023 esecutiva in pari data, entrambe del *Dirigente del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato*, E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV con sede in Roma, via Attilio Regolo n.

tenza: AOO 074, N. Prot. 00001028 del 01/02/2024

SCSP-074/074.std, 074.arm, 10.vstd, AO074\_N.REP.1.nd



# FNOVI

FEDERAZIONE NAZIONALE  
ORDINI VETERINARI ITALIANI

## Codice Deontologico

Consiglio Nazionale FNOVI  
Torino, 15 novembre 2019

**Art. 14 - Doveri di assistenza** - Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all'entità delle prestazioni.

## LEA – LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (Dpcm12.01.2017)

sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse)

*Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica*

include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita.

Il livello si articola in diverse aree di intervento tra cui : *D Salute animale e igiene urbana veterinaria*

<b>D14</b>	Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale  Legge 281/91 art. 2 c.12 Legge 120/2010 - Nuovo codice della strada art. 31	- Coordinamento degli Enti preposti e delle Associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali d'affezione coinvolti in un incidente stradale	- Informazione all'utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso
------------	--	--	--

**Decreto del Ministero delle Infrastrutture 9 ottobre 2012, n. 217 Reg. di Attuaz. dell'art. 177, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 31, comma 1, della L. 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.**

## Mezzi

- a) autoambulanze veterinarie;
- b) veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila;
- c) veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade

### D.M. 9 ottobre 2012, n. 217

**Regolamento di attuazione** dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

#### Art. 1 : Ambito di applicazione.

**comma 1**...il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonché ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari di autostrade, impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale;

**comma 2**: Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità, così come disciplinato dal successivo art 6, si applica la disciplina contenuta nell'art 156 del Codice della Strada.

#### Art. 6: Stato di necessità.

1. Ai sensi dell'art 177, comma 1, del Codice della Strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulazione senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.



Il Ministero della Salute ha inviato le [Linee Guida](#) recanti disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.



## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
UO Tutela animali

Linee Guida recanti disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.

### Premessa

L'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217 definisce le autoambulanze veterinarie come veicoli destinati al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità dotati di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto.

In base al comma 3 dello stesso articolo il Ministero della salute con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonché i dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

Con nota prot. 14585 del 1 luglio 2014, il suddetto Ministero ha rappresentato che "non si ravvedono elementi in contrasto con quanto richiesto in materia di sicurezza della circolazione stradale", a condizione che "qualsiasi tipo allestimento a bordo dei veicoli adibiti al trasporto animale debba soddisfare quanto stabilito dal decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 217 e, segnatamente, quanto previsto dall'Allegato I".

Le presenti linee guida forniscono indicazioni sia per quanto riguarda le autoambulanze veterinarie per il recupero e il trasporto degli animali in stato di necessità che per quelle che prestano anche il primo soccorso ai suddetti animali.

Le autoambulanze adibite al soccorso, in conformità alla normativa vigente, devono essere collegate a una struttura veterinaria e necessitano della presenza di un medico veterinario.

**MANUALE  
PER LE PROCEDURE DI  
SOCCORSO  
PER ANIMALI INCIDENTATI**  
GUIDA PRATICA AL SERVIZIO



 **REGIONE  
PIEMONTE**



 **A.S.L. TO3**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Collegno e Pinerolo

## Cosa si intende per PRIMO SOCCORSO?

E' l'insieme di interventi, manovre o *azioni, posti in essere da qualunque operatore non professionale* che si trovi a dover affrontare un'emergenza sanitaria, in attesa dell'intervento di personale specializzato.

## Cosa si intende per PRONTO SOCCORSO?

E' l'intervento di emergenza *operato da personale medico* che utilizza le *tecniche medico-chirurgiche* disponibili.

Gli *obiettivi* delle attività di **pronto soccorso** sono essenzialmente due:

- 1) risolvere le alterazioni che compromettono la sopravvivenza  
**salvare la vita**
- 2) risolvere le situazioni che potrebbero compromettere una funzione  
**stabilizzare il paziente**

Possono essere definite *prestazioni medico-veterinarie di pronto soccorso* quelle che *si somministrano all'animale in emergenza per un tempo non superiore a 72 ore.*

## FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO Approfondimenti

### Approfondimenti Punti

- 1.2 Mettere in sicurezza se stessi;
- 1.3 Mettere in sicurezza il luogo dove è avvenuto l'incidente;
- 1.4 Valutare la gravità dell'incidente;
- 1.5 Informare i servizi di soccorso;
- 1.6 Prestare soccorso.

### COSA FARE SUL LUOGO DELL'INCIDENTE



### METTERE IN SICUREZZA



**segnalando** ai veicoli che sopraggiungono la presenza dell'incidente/ostacolo sulla carreggiata, per evitare ulteriori danni e/o vittime:

- **Parcheggiare in sicurezza prima del luogo dell'incidente;**
- **Accendere tutte le luci;**
- **Indossare il "giubbino alta visibilità";**
- **Esporre il triangolo di emergenza;**
- **Evitare di mettere a repentaglio la propria vita.**

**PRESTARE ATTENZIONE ALLA SCENA  
DELL'INCIDENTE PER FORNIRE LE INFORMAZIONI  
ALL'INTERLOCUTORE TELEFONICO ATTIVATO PER  
L'EMERGENZA!**

F  
I  
G  
U  
R  
E  
  
E  
  
S  
E  
R  
V  
I  
Z  
I  
O  
  
D  
I  
  
S  
O  
C  
C  
O  
R  
S  
O

## CHI PAGA PER IL SOCCORSO?

Il Codice della strada non prevede un fondo statale per gli animali accidentati. La spesa veterinaria non è mai accollata alle strutture veterinarie private che erogano prestazione, su richiesta del soccorritore.

**Un'interrogazione parlamentare**, rivolta al Ministero della Salute, per chiedere l'istituzione per legge di un apposito fondo per le cure da garantire agli animali vittime di violenze e maltrattamenti. In attesa che ciò avvenga, le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell'animale devono ritenersi, in linea generale, a carico del soccorritore.

La norma prevede **due opzioni**:

o l'utente della strada si accolla i costi delle spese veterinarie per i danni da lui arrecati,

o, ove disubbidisse alla disposizione normativa, su di lui ricadrebbe la sanzione amministrativa

Ogni evento potrà essere reso oggetto di accertamenti che potranno consentire di stabilire e confermare, di volta in volta, come e su chi dovrà ricadere o eventualmente essere distribuito l'onere economico derivante.

Ad esempio, nel caso in cui si accertasse che la responsabilità dell'incidente è del proprietario e/o del detentore dell'animale, l'onere della spesa sarà a loro carico ai sensi **dell'articolo 2052 c.c. (Danno cagionato da animali**, prevede che «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito»)

La richiesta di una prestazione veterinaria ad un L.P. determina l'insorgenza di un rapporto contrattuale che, se concordato, ingenera anche i rispettivi obblighi.



In particolare è sempre obbligato al pagamento della prestazione colui che la richiede al medico veterinario, sia esso un privato o un agente o un'autorità pubblica.

E' pertanto facoltà del L.P. esigere l'onorario come opporre eventuale rifiuto alla prestazione.



## Anagrafe Strutture Veterinarie

[www.struttureveterinarie.it](http://www.struttureveterinarie.it)

*Banca dati gestita da FNOVI*

[www.struttureveterinarie.it](http://www.struttureveterinarie.it) è la prima e unica anagrafe ufficiale **georeferenziata** delle strutture veterinarie, pubbliche e private, autorizzate in Italia. Si tratta di un servizio di utilità pubblica, ideato e gestito da **FNOVI**, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani.



# COLONIE FELINE

**L. 14 agosto 1991, n. 281:** Legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

Principio fondamentale

“lo Stato **promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione**, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”

## Art. 2

### Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

**Controllo** della popolazione dei cani e gatti - limitazione delle nascite tenendo conto del progresso scientifico effettuato presso i Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

#### *I gatti che vivono in libertà*

- sono **sterilizzati** dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo
- possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili
- gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

La legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo si limita a definire alcuni principi in materia di randagismo, demandando al legislatore regionale la definizione degli aspetti di dettagli, ivi compresa la ripartizione delle competenze applicative da parte di Regioni, Comuni e ASL.

Pertanto possono differire da una Regione all'altra.

## LINEE GUIDA ED INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERVENTI SULLA POPOLAZIONE FELINA

### 1. **MOTIVAZIONE**

Necessità di individuare soluzioni e fornire indicazioni operative più dettagliate in applicazione delle norme generali di riferimento.

### 2. **QUADRO NORMATIVO**

L. 281/91 - L.R. 34/93 - DPGR 4359/93

### 3. **OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI**

- a) tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla presenza di popolazioni feline;
- b) tutela del benessere animale nel rispetto della etologia delle popolazioni feline;
- c) tutela dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico-sanitari derivanti dalla loro presenza.

### 4. **PREMESSE E CRITERI DI BASE**

- 1) non deve essere favorita la formazione di nuove colonie ma deve essere privilegiato l'affido a nuovi proprietari di gatti abbandonati piuttosto della loro sopravvivenza precaria sulle strade;
- 2) il gatto che vive libero presenta caratteristiche etologiche peculiari per lo stretto legame con l'ambiente ed il luogo ove abitualmente trova rifugio; la possibilità di spostamento di una colonia dal luogo di originale stazionamento deve pertanto essere strettamente limitata ai soli casi e con le modalità previste dalla L.R. 34/93 art. 12 e DPGR 4389/93 art. 9, dopo attenta verifica e valutazione da parte del Servizio Veterinario e SIS (motivazioni igienico-sanitarie, coesistenza giudicata da SV/SISP incompatibile con presenza di popolazioni a rischio, epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali, problemi inerenti il benessere animale non risolvibili nelle sedi abituali);
- 3) ove possibile, ed in assenza di rischio sanitario, deve essere favorito l'affido di colonie feline ad Associazioni Zoofile con gli obiettivi di controllo delle nascite, mantenimento del benessere animale e della integrità ambientale;
- 4) si propone di definire in almeno n. 10 esemplari adulti il numero minimo di animali indispensabile a regolare l'affido.

### 5. **MODALITA' OPERATIVE**

E' necessario, al fine di avviare una concreta opera di controllo, affrontare il problema con un approccio più globale ed un metodo di lavoro che preveda le seguenti fasi:

- a) censimento delle colonie: al fine di tendere alla realizzazione di una mappatura delle colonie sul territorio, il Servizio Veterinario tiene aggiornata una anagrafe (censimento) delle colonie stesse presenti per Comune, redatta sulla base di segnalazioni da parte di Associazioni Zoofile ed Enti, oggetto di verifica e di attività di rilevazione in proprio; per ogni colonia devono essere acquisite la localizzazione, la consistenza, il sesso degli esemplari, informazioni dello stato sanitario;
- b) valutazione, di concerto con il SIS, della possibilità di affidare la colonia stessa in loco, o della necessità del suo trasferimento in sede più idonea, avendo come riferimento di massima la analisi della casistica e le soluzioni operative previste al punto 6;
- c) affido della colonia, nel caso di presenza, disponibilità ed interesse da parte di Associazioni Zoofile, secondo **protocollo di affido** (vedi punto 7);
- d) redazione, sulla base del censimento, da parte dei Comuni e con il supporto del Servizio Veterinario, di programmi di intervento che contemplino:
  - individuazione delle Associazioni Zoofile e dei gruppi di volontari disponibili a livello locale per l'affido delle colonie e la loro gestione;
  - definizione delle priorità degli interventi di controllo demografici e loro articolazione sulla base delle indicazioni operative del presente documento.

I programmi di intervento che coinvolgono i Servizi Veterinari nel controllo demografico, dovranno essere approvati dalla Regione, che potrà anche disporre, sulla base delle esigenze prioritarie e dell'urgenza dei casi segnalati, l'erogazione di contributi di sostegno per i programmi locali.

### 6. **ANALISI CASISTICA E PROPOSTA DI SOLUZIONI E PROCEDURE OPERATIVE**

#### A) **PRESENZA DI GRUPPI DI GATTI IN STRUTTURE/EDIFICI PRIVATI** INDICAZIONI OPERATIVE

Le responsabilità relative a gruppi di gatti/colonie feline insediate su aree private ricadono interamente sui proprietari delle stesse. Gli interventi del Servizio Veterinario sono limitati ai soli casi di serio pregiudizio sanitario e di maltrattamento e consistono esclusivamente in suggerimenti, proposte, ordini, tramite l'Autorità Sanitaria, rivolti al proprietario o amministratore dell'immobile per l'esecuzione degli interventi necessari e consentiti nei limiti di legge.

In queste circostanze i privati, per gli interventi di ripristino dello stato sanitario delle colonie e delle condizioni igieniche delle aree che le ospitano, si avvalgono di liberi professionisti e ditte private e sostengono le relative spese.

L'affido ad Associazione Protezionista di colonia felina sita su area privata, è di competenza del responsabile/proprietario dell'area o struttura privata interessata. In tal caso è l'Associazione Protezionista che, in accordo con il proprietario dell'area e con la individuazione nominativa del responsabile della colonia, si occupa della gestione della stessa, compresi gli interventi sanitari e di controllo delle nascite, dietro corresponsione di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute.

#### B) **PRESENZA DI GRUPPI/COLONIE DI GATTI IN STRUTTURE IN CUI LA STESSA PUO' ESSERE CONSIDERATA INCOMPATIBILE- PER ESISTENZA DI POPOLAZIONI A RISCHIO** (ospedali, case di cura, asili nido, scuole materne, scuola dell'obbligo).

## INDICAZIONI OPERATIVE

In tali strutture, per motivi igienico-sanitari (vd. premessa) e constatata l'impossibilità di controllo sanitario completo degli animali, stante la loro natura di animali liberi, deve essere attentamente valutata con sopralluogo del Servizio Veterinario e, ove necessario, del Servizio di Igiene Pubblica, la possibilità di consentire la presenza di colonie di animali.

Si ritiene, operativamente, debba essere valutata, caso per caso, la percorribilità delle seguenti opzioni:

- Possibilità di consentire transitoriamente la presenza della colonia felina, adottando nel contempo un programma scritto di interventi, concordato e verificato nel tempo fra Direzione della struttura, Servizio Veterinario, Servizi Igiene Sanità Pubblica ed Associazioni Zoofile; il protocollo deve prevedere da un lato l'attuazione di interventi di tipo tecnico da parte dell'Amministrazione della struttura stessa (chiusura di possibili aperture ed accessi a luoghi indesiderati), dall'altro procedure di gestione della colonia da parte della Associazione Zoofila, tali da consentire il benessere animale nel pieno rispetto della tutela sanitaria dell'uomo e dell'igiene dell'ambiente.

- Confinamento della colonia in struttura temporanea di detenzione in attesa di trasferimento in luogo più idoneo, qualora la valutazione di concerto fra Amministrazione interessata, Servizio Veterinario/SISP ed Associazione Zoofila, evidenzi la impossibilità di assicurare la "messa in sicurezza" della colonia stessa in rapporto al rischio sanitario ed alle strutture esistenti.

In tali casi debbono essere individuati dalla Direzione della Area interessata, di concerto con il Servizio Veterinario/SISP ed Associazione Zoofila, spazi e strutture opportunamente isolati e delimitati, in grado comunque di impedire la circolazione indiscriminata degli animali nelle aree non ad essi destinate.

Per la realizzazione di strutture di ricovero a carattere temporaneo, in attesa di dislocazione della colonia in sede più idonea, si ritiene possano essere suggeriti i seguenti requisiti di massima:

- superficie totale dedicata al ricovero pari, di norma, a 2 m<sup>2</sup> per animale ricoverato, da stabilirsi tuttavia anche in rapporto alla consistenza della colonia;
- recinzione della stessa con rete a maglie fitte anche nella parte superiore;
- rivestimento integrale di pareti e copertura per parte della superficie totale (ricovero coperto) a protezione dalle intemperie e, se necessario, riscaldata per la stagione invernale;
- possibilità di suddivisione della struttura in diversi scomparti per permettere la collocazione di gruppi diversi (cucciolate, nuovi inserimenti, adulti, ecc.);
- installazione nell'area di pianali di legno sopraelevati (palchetti) per stazionamento degli animali.

Si ribadisce come, per le colonie feline site in strutture in cui possono essere considerati incompatibili con la presenza di popolazioni a rischio, debba essere valutata e percorsa da parte delle Amministrazioni Comunali, la individuazione di spazi e strutture (cascinali, parchi, ecc.) utili al trasferimento e creazione di "parchi felini", e come le soluzioni sopra proposte debbano essere considerate come temporanee.

Nelle strutture in cui la presenza di colonie feline è considerata incompatibile, sino allo spostamento delle colonie stesse in luogo più idoneo dovrà comunque essere osservata l'adozione di precauzioni e protocolli, anche mediante temporaneo affidamento ad Associazione

protezionistica, che sottoscriva formale impegno al rispetto degli stessi e contribuisca alla "messa in sicurezza della colonia".

## C) PRESENZA DI GRUPPI/COLONIE DI GATTI IN SPAZI O STRUTTURE PUBBLICHE (parchi, giardini, impianti sportivi, aree urbane)

### INDICAZIONI OPERATIVE

In tali spazi si ritiene che, previo parere favorevole da parte dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica del Dipartimento ASL, possa essere consentita da parte dell'Amministrazione Comunale, la permanenza e favorito il relativo affidamento della colonia ad Associazione Zoofila, secondo modalità e protocolli specifici.

## 7. MODALITA' E PROTOCOLLI INERENTI L'AFFIDAMENTO DI COLONIE FELINE

La Associazione Zoofila interessata all'affidamento di colonie inoltra istanza alla Autorità Comunale, allegando scheda di osservazione della colonia dalla quale si evinca la consistenza della stessa, stato sanitario, ubicazione, strutture.

Il Servizio Veterinario, ove è necessario, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione effettueranno un sopralluogo congiunto volto alla verifica della praticabilità dell'affidamento, tenendo conto delle indicazioni operative e delle linee guida del presente documento e rilasciando parere alla Autorità Comunale per la adozione di specifico provvedimento.

In tutti i casi in cui venga consentito l'affidamento dovrà essere sottoscritta una convenzione tra rappresentanti del Comune e della Associazione Zoofila che preveda la trattazione almeno dei seguenti punti:

a) Censimento degli esemplari della colonia e loro identificazione; è opportuno estendere l'intervento di censimento a tutta la popolazione felina di un'area, con la redazione di una mappa o anagrafe delle colonie.

b) Individuazione di nominativo e recapito di una persona, in qualità di responsabile della colonia incaricato di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di una corretta igiene ambientale; il responsabile dovrà comunque essere affiancato da una Associazione Protezionistica.

c) Controllo sanitario della colonia - questa operazione segue il censimento e deve precedere gli interventi di controllo demografico; deve essere attuata da un Veterinario libero professionista convenzionato che effettuerà anche adeguati trattamenti terapeutici, vaccinali ed antelmintici unitamente a periodici controlli; una relazione semestrale deve essere trasmessa a Comune e Servizi Dipartimentali ASL al fine di sorveglianza epidemiologica, sullo stato di salute della colonia stessa e sull'esito dei controlli intrapresi, segnalando tempestivamente rischi per l'uomo e per gli animali.

Il Servizio Veterinario può programmare interventi di vigilanza e di verifica della situazione.

d) Controllo demografico - La attuazione di un adeguato programma di controllo delle nascite costituisce un elemento importante dell'intervento sulla popolazione felina e le Associazioni Zoofile devono, in proposito, impegnarsi a procedere alla sterilizzazione della colonia, documentando gli interventi effettuati attraverso Veterinario Libero Professionista convenzionato.

Gli interventi sono sempre effettuati da Veterinari Libero Professionisti convenzionati, e, in subordine, in assenza o indisponibilità degli stessi, dai Servizi Veterinari ASL solo per colonie insistenti in spazi, strutture o aree pubbliche e nelle quali si rilevino problemi indifferibili di tipo sanitario o di benessere animale; gli interventi devono essere documentabili con schede di identificazione dei soggetti corredate da documentazione

fotografica e segno di riconoscimento ( contrassegno dell'orecchio con asportazione di un piccolo lembo terminale).

Dopo il primo intervento deve essere periodicamente proseguito il monitoraggio della colonia per individuare eventuali nuovi soggetti.

Le spese per gli interventi di controllo demografico ed eventuali trattamenti sulla colonia sono, in linea di massima, a carico del Comune, fatta salva la possibilità di assunzione in proprio delle stesse da parte della Associazione Protezionista. Le ASL assicurano gli interventi gratuiti, prioritariamente in presenza di situazioni di pericolo sanitario, nell'ambito della disponibilità finanziaria annua, previo parere favorevole della Regione che approva il relativo preventivo di spesa.

- e) Interventi di igiene ambientale - Devono essere individuati siti, modalità ed orari relativi alla somministrazione del cibo, in particolare utilizzando contenitori tali da non disperdersi nell'ambiente, e comunque in modo da non creare inconvenienti igienico sanitari, mantenendo l'integrità ambientale. Analogamente si ritiene debba procedersi al posizionamento di eventuali ripari che si ritenga di dover realizzare.

Le associazioni dovranno inoltre garantire, attraverso proprio personale, l'igiene delle attrezzature e regolari interventi di ordinaria pulizia; periodici interventi di pulizia straordinaria, lavaggio e sanitizzazione delle aree interessate ad uso pubblico devono essere previsti a carico del Comune.

A carico del Comune/Ente affidatario possono inoltre essere previsti nell'atto di convenzione specifici interventi tecnico-urbanistici per la manutenzione degli immobili al fine di chiudere eventuali passaggi ed accessi a luoghi indesiderati.

- f) Interventi normativi - Da adottarsi da parte della Autorità Sanitaria su proposta del Servizio, devono tendere a regolamentare le seguenti attività e comportamenti:

- vietare la somministrazione disordinata del cibo;
- autorizzare la somministrazione del cibo in apposite zone, identificate nella convenzione, avendo cura che non creino intralcio ai passanti e non determinino problemi igienico sanitari. Il cibo non consumato deve essere raccolto dopo il pasto e l'area tenuta pulita.

## 8. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA

Nei programmi di informazione ed educazione sanitaria dei Servizi Veterinari delle ASL deve essere previsto adeguato spazio per la attuazione di interventi nei confronti della cittadinanza, con particolare riguardo alle scuole, che trattino la prevenzione delle zoonosi ed i corretti comportamenti sia sotto il profilo igienico-sanitario sia per il rispetto del benessere animale.


sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano (1):

alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che:

- la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale.
- i gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat.
- nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia.

In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell'art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge.

- Servizio
- Tabelle
- Anagrafi
- Profilassi
- Piani
- Controllo
- Animali d'affezione**
  - Anagrafe Privati
  - Anagrafe Animali d'affezione
  - Anagrafe canili e gattili
  - Colonie feline ←
  - Strutture Veterinarie
  - Identifica animale d'affezione
  - Import microchip
  - Registra microchip giacenti
  - Gestione microchip
  - Ricerca morsicature
  - Registra morsicatura
  - Trasferimento totale cani
- Gestione canili
- Stampe
- Statistiche
- Controlli ufficiali
- Diritti veterinari
- Farmaco sorveglianza
- Piano controllo selvatici



by Sistema Informativo Territoriale

Azienda Sanitaria Locale CN1

Per eventuali problemi tecnici: [hdarvet@aslcn1.it](mailto:hdarvet@aslcn1.it) oppure [vetea@regione.piemonte.it](mailto:vetea@regione.piemonte.it)

SAC

iPrev

Infomacelli

### Ricerca colonie feline

Codice

Cognome e nome volontario

ASL

Servizio veterinario

Provincia

Comune

Cerca

### Ricerca colonie feline

Codice

Cognome e nome volontario

ASL

Servizio veterinario

Provincia

Comune

Cerca

Totale pagine 5. Totale record: 132

Codice	Indirizzo	Volontario	Associazione
006003001	VIA GIORDANO BRUNO - 15100 ALESSANDRIA AL	BARTOLI SONIA	
006003002	VIA SABATINI 131 LOBBI - 15100 ALESSANDRIA AL	MAXIM VALENTINA	
006003003	VIA DELLA MARAZZANA 15 - 15100 ALESSANDRIA AL	GRECO GIUSEPPE	
006003004	VIA DEL PRATO 6 - 15100 ALESSANDRIA AL	ARCIDIACONO GIUSEPPA	
006003005	VIA DELCONIGLIO 124 - 15100 ALESSANDRIA AL	ZUCCARELLO SILVANA	
006003006	VIA VECCHIA DEI BAGLIANI CASALBAGLIANO - 15100 ALESSANDRIA AL	FREZZATO FAUSTINO	
006003007	VIA DEI PESCATORI 53 STRADA CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA AL	BARBIERI LUCIANA	
006003008	VIALE DELLA VALLETTA 101 SPINETTA MARENGO - 15100 ALESSANDRIA AL	GRECO ANGELO	
006003009	VIA ANNA FUOCO 5 CASCINAGROSSA - 15100 ALESSANDRIA AL	GILARDENGI MARTINA	
006003010	STRADA ROGGIA CASCINAGROSSA - 15100 ALESSANDRIA AL	RAFELINA NARCISO	

### Inserimento Colonia felina

Indirizzo \*

Localita'

Provincia \*

Comune \*

CAP \*

Data inizio attivita' \*

Data fine attivita'

Latitudine nord

Longitudine est

#### Volontario

Cognome e nome \*

Indirizzo \*

Località

Provincia \*

Comune \*

CAP \*

Telefono

Cellulare

eMail

Associazione

Annotazioni

### Accordo 24 gennaio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

(G.U. Serie Generale , n. 63 del 15 marzo 2013)

d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;

REGIONE PIEMONTE BU15S3 11/04/2024

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16**

**“Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Titolo I  
(Disposizioni generali)

Art. 1.  
(*Principi*)

1. La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della normativa statale riferita agli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. La Regione promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

2. La presente legge non si applica alla detenzione, all'allevamento e al commercio di animali esotici, fauna ittica e animali selvatici per i quali si fa rinvio alle disposizioni di cui alle rispettive normative europee, nazionali e regionali vigenti.

Art. 4.  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;
- b) animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
- c) responsabile di animali d'affezione: il proprietario e chiunque accetta, anche temporaneamente, la detenzione di un animale d'affezione e ne risponde civilmente e penalmente;
- d) animale randagio: l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario o a un detentore privato;
- e) allevamento di animali d'affezione per attività commerciali: la detenzione di animali d'affezione, in numero superiore a cinque fattrici o superiore a trenta cuccioli per anno, esclusivamente esercitato a fini di lucro;
- f) allevamento di animali d'affezione amatoriale: la detenzione di animali d'affezione, in numero inferiore o uguale a cinque fattrici di cui al massimo tre adibite annualmente alla riproduzione e con un numero inferiore o uguale a trenta cuccioli per anno;
- g) commercio di animali d'affezione: qualsiasi attività economica diretta al commercio, anche online, di animali d'affezione;
- h) **colonia felina**: aggregazione di almeno quattrogatti liberi che convivono e frequentano abitualmente una determinata area;
- i) cani da assistenza: tutti i cani, ivi compresi i cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, o persone con patologie che richiedono assistenza;
- l) cane ad aggressività non controllata: il cane che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal responsabile dell'animale;
- m) operatori del settore cinofilo: soggetti in possesso dei requisiti essenziali delle competenze in termini di conoscenze e capacità accertate sulla base dei criteri minimi di riferimento relativi alle qualifiche di educatore cinofilo, istruttore cinofilo, addestratore e valutatore, riconosciuti da enti o federazioni nazionali sulla base delle norme tecniche UNI di riferimento.

Art. 28.

*(Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino)*

1. I gatti che vivono in libertà sono protetti.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.
3. Le colonie feline sono composte da un minimo di quattro gattine sono censite e monitorate dal comune che redige e aggiorna la mappatura e la trasmette annualmente al servizio veterinario dell'Asl.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
5. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'Asl.
6. Qualora si renda necessario, il comune in accordo con il servizio veterinario dell'Asl, organizza interventi di controllo della popolazione felina secondo quanto definito dal regolamento di cui all'articolo 38.
7. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità e lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal comune, previo parere del servizio veterinario dell'Asl.
8. I comuni singoli o associati dedicano aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici.
9. I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'Asl, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati.
10. I gatti liberi o appartenenti a colonie, una volta sterilizzati, sono identificati elettronicamente, iscritti al Sinac e intestati al comune di cattura.
11. I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
12. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina, anche con il sostegno regionale, sono a carico dei comuni, singoli o associati.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE